



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

P.G.N°:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Aprile 2017

Pg.1/11



8. AMIANTO



OGGETTO	LEGISLAZIONE	ARTICOLI E OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGE	OBBLIGHI PER L'ENTE E SOGGETTI COINVOLTI	ATTIVITA' SVOLTE DALL'ENTE	SCADENZA
Protezione dei lavoratori	<p>Direttiva 2009/148/Ce recante "Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro"</p> <p>Direttiva 87/217/CE concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto</p> <p>D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", cd</p>	<p>Tutto</p> <p>Tutto</p> <p>Tutto. In particolare: Titolo I, Capo III 'Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro', Sezione I 'Misure di tutela e obblighi', Artt.17, 18, 19, 20, 25: Obblighi del</p>	<p>Conformarsi alla normativa di riferimento</p>	<p>Il Comune adotta tutte le misure idonee a proteggere i dipendenti dell'amministrazione dal rischio di contaminazione con amianto e si conforma alla normativa vigente in caso di manutenzione straordinaria e di presenza di amianto.</p>	



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

P.G.N°:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Aprile 2017

Pg.2/11



8. AMIANTO



	<p>Testo unico sulla sicurezza dei lavoratori.</p>	<p>datore di lavoro, del dirigente, del preposto, dei lavoratori, del medico competente. Art.26 'Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione'. Sezione II 'Valutazione dei rischi': artt.28 e ss. Titolo III 'Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale'. All.3: Criteri per la scelta dei Dispositivi di protezione Individuale per le vie respiratorie Titolo XI Sostanze pericolose, Capo III 'protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto', Sezione II 'Obblighi del datore di lavoro', Art. 256 'Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto': i lavori di demolizione o di</p>			
--	--	---	--	--	--



**COMUNE
DI FERRARA**
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

P.G.N°:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Aprile 2017

Pg.3/11



8. AMIANTO



<p>Piano di lavoro per demolizione manufatti e rimozione amianto</p>		<p>rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art.212 del Dlgs 152/06 e s.m.i. Prima dell'inizio dei lavori il datore di lavoro redige il piano di lavoro. La norma indica il contenuto minimo del Piano. Copia del Piano va inviata all'organo di vigilanza almeno 30 gg prima dell'inizio dei lavori. Se entro tale termine l'organo di vigilanza non chiede integrazioni o di modificare il Piano e non rilascia prescrizioni operative, il datore di lavoro può eseguire i lavori. I lavori d'urgenza sono esonerati dal rispettare l'obbligo di preavviso di trenta gg prima del loro inizio. Il datore di lavoro provvede affinché lavoratori o loro</p>			
--	--	--	--	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

P.G.N°:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Aprile 2017

Pg.4/11



8. AMIANTO



		<p>rappresentanti abbiano accesso al Piano.</p>			
<p>Cessazione uso amianto</p>	<p>Legge 27 marzo 1992 n. 257 e s.m.i. recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"</p>	<p>Tutto. In particolare: l'art.1 'Finalità': sancisce il divieto di l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. Art.10 'Piani regionali e delle province autonome': le Regioni adottano il piano di "<i>protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto</i>". Il Piano deve avere un contenuto minimo, tra</p>	<p>Conformarsi alla normativa di riferimento</p>	<p>Il Comune si conforma alla normativa vigente. Vd sotto.</p>	



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

P.G.N°:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Aprile 2017

Pg.5/11



8. AMIANTO



		<p>cui il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici.</p> <p>Art.12, comma 3 'Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente': nel caso in cui non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le Regioni dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto dagli edifici pubblici. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.</p>			
Cessazione uso amianto	DM 6 settembre 1994 recante "Normative e metodologie tecniche di applicazione"	Tutto. Il Decreto individua: le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle	Conformarsi alla normativa di riferimento	A partire dal gennaio 2009, sono state eseguite valutazioni della presenza di amianto sulle superfici degli edifici di competenza del	



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

P.G.N°:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Aprile 2017

Pg.6/11



8. AMIANTO



	<p><i>dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto"</i></p>	<p>analisi del rivestimento degli edifici, alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio; le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione previste all'articolo 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.</p>		<p>Comune di Ferrara ove si temeva la sua presenza. In caso di manutenzione straordinaria l'Ente adotta tutte le misure idonee a garantire la sicurezza in linea con la normativa vigente. Con atto P.G.19813/2012 è stato nominato, quale responsabile del monitoraggio ai sensi del DM 06/09/1994, il Dirigente del Servizio Qualità Edilizia, Ing. Ferruccio Lanzoni. Con Delibera di Giunta Comunale del 16 aprile 2014, P.G. 33933, si è preso atto altresì della 'Relazione censimento degli edifici sensibili' e della 'scheda situazione amianto 2013' inerente la "rendicontazione e programmazione della presenza di amianto negli edifici sensibili comunali" ai fini di tenere sotto controllo la presenza di tale materiale nell'ambito del patrimonio comunale e in ottemperanza delle normative vigenti. L'incarico delle indagini sulla presenza di amianto è affidato stato affidato negli anni vari laboratori /</p>	
--	---	---	--	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

P.G.N°:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Aprile 2017

Pg.7/11



8. AMIANTO



				<p>professionisti : TPS Labs di Occhiobello; Ing. Roberto Pistani di Ferrara; L.I.FE. srl di Ferrara.</p> <p>Gli appalti per la rimozione dell'amianto sono stati affidato negli ultimi anni a varie ditte (in esito a procedure di gara): 2013 CCPL Ciro Menotti; 2014 CEAR; 2015 Pistorello; 2016 Boscolo. Attualmente sono in corso gli interventi del 2016 e deve essere aggiudicato l'appalto del 2017.</p> <p>Nel 2014 si è interamente completato il censimento degli edifici sensibili. Lo stato di attuazione dei monitoraggi e delle attività è riportato nel documento di sintesi (aggiornato annualmente), trasmesso anche all'Ufficio competente della R.E.R..</p> <p>SGA: Istruzione Tecnica per l'aggiornamento del piano di censimento degli edifici sensibili con presenza di amianto, PG21640/12</p> <p>Contatti: Ing. Ferruccio Lanzoni, Servizio Edilizia,</p>	
--	--	--	--	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

P.G.N°:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Aprile 2017

Pg.8/11



8. AMIANTO



				Tel.: 0532 418711 – f.lanzoni@comune.fe.it	
Piano regionale di decontaminazione, smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto	Delibera di Consiglio Regionale 11 dicembre 1996 n. 497 recante "Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"	Si approvano le proposte contenute nella deliberazione di Giunta regionale n.2580 del 29 ottobre 1996 recante " <i>Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto</i> " Tutto. In particolare, 1.2.3. e 1.2.3.a: obbligo di censire gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva. Obbligo di comunicare alle Aziende – USL dei dati relativi alla presenza di amianto floccato o in matrice friabile. Il censimento degli edifici è attuato dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende-U.S.L. mediante l'invio di una	Conformarsi alla normativa di riferimento		



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

P.G.N°:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Aprile 2017

Pg.9/11



8. AMIANTO



		<p>richiesta di autonotifica ai proprietari secondo la scheda di cui all'allegato 1.4.</p> <p>3.2. Negli edifici pubblici, aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva i proprietari degli immobili e/o i responsabili delle attività che vi si svolgono devono attuare una serie di azioni in tempi brevi che consentano di accedervi e di stazionarvi in sicurezza; devono effettuare una valutazione dei rischi mirata alla scelta del metodo di bonifica più efficace al fine di eliminare, minimizzare la esposizione degli occupanti siano essi lavoratori o comuni cittadini. La valutazione deve essere sottoposta, prima dell'inizio dei</p>			
--	--	--	--	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

P.G.N°:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Aprile 2017

Pg.10/11



8. AMIANTO



		lavori, al parere del Dipartimento di Prevenzione da rendersi entro 30 giorni. 4 Smaltimento dei rifiuti amianto.			
	Delibera di giunta regionale del 5 luglio 2004 n.1302, recante "mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto. Assegnazione ad Arpa di un finanziamento per l'attuazione del progetto".	Tutto	La Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta 1302/2004, ha realizzato la mappatura dei luoghi con amianto. Tale mappatura comprende, in particolare, edifici pubblici e privati aperti al pubblico. L'elenco dei siti oggetto di intervento (programma di manutenzione e controllo; rimozione; incapsulamento; confinamento) è consultabile, costantemente aggiornato, nel sito dell'Arpa Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/index.asp?idlivello=110) La sezione dell'Arpa dedicata all'amianto contiene inoltre informazioni e approfondimenti su questo tema, con indicazioni su cosa fare e a chi rivolgersi in presenza di amianto.		
Bonifica beni contenuti amianto	Dlgs 6 aprile 2006 n.125 recante "norme in campo ambientale"	Parte IV 'Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati', Titolo I 'Gestione dei rifiuti', Capo IV 'Autorizzazioni ed iscrizioni', art.212: Iscrizione all'Albo per le imprese che effettuano attività di bonifica di beni	Le imprese che effettuano lavori di bonifica di beni contenenti amianto devono essere iscritte all'Albo dei gestori ambientali; devono prestare idonee garanzie fideiussorie a favore della Regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato.	Conformarsi alla legislazione di riferimento.	Accertare che le imprese



**COMUNE
DI FERRARA**
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

P.G.N°:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Aprile 2017

Pg.11/11



8. AMIANTO



	D.M. 03 giugno 2014 n.120 "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali"	contenenti amianto Tutto	In base agli artt. 8-9 vengono ridefinite le attività di gestione dei rifiuti e le categorie e classi delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali	qualificate ad eseguire lavori di bonifica di beni contenenti amianto siano iscritte all'Albo	
Recupero prodotti/beni di amianto e contenenti amianto	DM 29 luglio 2004 n.284, recante "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto"	Il Decreto da attuazione a quanto prevede la Legge n. 257 del 1992 (articoli 5, comma 1, lettera c) e 6, comma 4)) e il Dlgs 152/06 (art.212,2 comma lett d)) Tutto.	Conformarsi alla legislazione di riferimento	Conformarsi alla legislazione di riferimento	